



**COMUNE di CURINGA**  
*Provincia di Catanzaro*

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**N. 58 DEL 23/10/2018**

**OGGETTO** : *Approvazione transazione stragiudiziale per pagamento sentenza relativa al procedimento civile iscritto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme al n.2194 R.G. anno 2016 e promosso dalla Sig.ra Costantino Teresa contro il Comune di Curinga .*

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **23** del mese di **ottobre** , alle ore **18,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>SERRAO</b>	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	<b>X</b>	
<b>DE NISI</b>	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>SORRENTI</b>	Avv.	Roberto	Assessore	<b>X</b>	
<b>SORRENTI</b>	Dott.ssa	Maria	Assessore	<b>X</b>	
<b>FRIJIA</b>	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore		<b>X</b>
			Totale	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## ***LA GIUNTA COMUNALE***

### **PREMESSO CHE :**

- con atto di citazione, ritualmente notificato ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 10 gennaio 2017 con il n. 168 ,la Sig.ra Costantino Teresa (C.F.: CSTTRS66H63I093C), nata a San Pietro a Maida il 23.06.1966, ivi residente in Via G. Nicotera n.1, come rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Procopio ( C.F.: PRC NTN 75E22 C352S), con studio in San Pietro a Maida ( Cz) in via Bologna n.28, ha convenuto dinanzi al giudice di Pace di Lamezia Terme il Comune di Curinga al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale nel quale la stessa rimaneva coinvolta;

- in particolare siffatto sinistro si verificava in data 01.07.2015 alle ore 22:00 circa allorché la Sig.ra Costantino Teresa, percorrendo a piedi in località Santa Maria di Curinga la strada che porta al Santuario della Madonna delle Grazie, andava a finire in una buca presente sul manto stradale, riportando lesioni personali in dipendenza delle quali doveva ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Lamezia Terme;

**CHE**, al fine di salvaguardare gli interessi e le ragioni dell'Ente, la Giunta Comunale con deliberazione n.81 del 31/05/2017 stabiliva di costituirsi in giudizio, nominando quale legale del Comune l'Avvocato Anna Notaro del Foro di Lamezia Terme. con Studio Legale in Curinga in via Pascoli n.9.

**CHE** la causa civile di che trattasi veniva iscritta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme al n.2194 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016.

**DATO ATTO** che il Giudice di Pace di Lamezia Terme, Avv. Domenico Monaco, in relazione alla vertenza *de qua* si è pronunciato in data 12 dicembre 2017 , emettendo la seguente sentenza ( n. 1413/2017):

*“Il Giudice di Pace di Lamezia Terme:*

*dichiara il Comune di Curinga responsabile dei danni subiti dall'attrice per il sinistro verificatosi il 01.07.2015 e, per l'effetto, condanna l'Ente locale predetto, in p.l.r.p.t, a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 5.000,00 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi legali oltre alle spese di giudizio, che vengono liquidate ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1450,00, di cui € 150,00 per spese , oltre IVA Cap e rimb. Forf. come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Antonio Procopio ”.*

**CHE** la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, ad istanza dell'Avv. Antonio Procopio, legale di controparte, è stata notificata, all'Ente, che l'ha acquisita con nota prot. n. 5 del 03/01/2018.

**CHE** sono decorsi i termini concessi dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per provvedere al pagamento di quanto statuito in sentenza.

**RILEVATO** che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, l'Ente ha comunicato al legale di controparte l'intenzione di addivenire ad una soluzione concordata volta a regolare bonariamente gli effetti esecutivi della sentenza n. 1413/2017.

**CHE**, in esito alle intercorse trattative tra le parti, si è pervenuti alla soluzione di chiudere la vicenda con il pagamento da parte dell'Ente della complessiva somma di € 6.645,67 , con rinuncia da parte della Sig.ra Costantino Teresa ad euro 500,00 sul capitale liquidato in sentenza ammontante in totale ad euro 5.000,00.

**VISTA** la nota dell'Avvocato Antonio Procopio, trasmessa via pec ed acquisita agli atti d'ufficio in data 17/10/2018 con il n. di protocollo 6549, con cui il predetto legale rappresenta la volontà della sua assistita di definire in via transattiva gli effetti esecutivi della sentenza n.1413/2017 mediante l'accettazione della complessiva somma di euro 6.645,67 così risultante: euro 4.500,00, a titolo di sorte capitale (con rinuncia, come detto, ad euro 500,00 rispetto al capitale liquidato in sentenza), ed euro 2.145,67 a titolo di compensi professionali comprensivi di accessori di legge e spese sostenute, somme da corrispondere tutte (sorte + compensi professionali), entro il termine del 10 novembre 2018, direttamente in favore della Sig.ra Costantino Teresa avendo l'Avv. Procopio rinunciato alla disposta distrazione delle spese giusta nota prot. n. 3985 del 22 giugno 2018.

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

**DATO ATTO** che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare maggiori spese.

**APPURATO** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare, nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la controparte, nella riduzione delle proprie pretese economiche alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo, per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, la definizione bonaria della vicenda di cui trattasi appare conveniente e pienamente conforme al principio di economicità in quanto l'Ente per effetto della definizione amichevole della vicenda consegue un risparmio di spesa.

**RITENUTO**, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

**APPURATO**, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti ( Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio ( vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 ed il principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00.

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3,

comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 ( in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**con voti unanimi** favorevoli,

### **DELIBERA**

**Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**Di determinare** in € 6.645,67 l'importo occorrente per la definizione degli effetti esecutivi della sentenza n. 1413/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in esito al giudizio promosso dalla Sig.ra Costantino Teresa (C.F.: CSTTRS66H63I093C), nata a San Pietro a Maida il 23.06.1966, ivi residente in Via G. Nicotera n.1, come rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Procopio ( C.F.: PRC NTN 75E22 C352S), con studio in San Pietro a Maida ( Cz) in via Bologna n.28, contro il Comune di Curinga, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale, meglio descritto in premessa, nel quale la stessa rimaneva coinvolta.

**Di specificare** che l'importo di cui sopra, pari ad € 6.645,67 risulta onnicomprensivo dei compensi professionali dovuti all'Avv. Antonio Procopio, quantificati complessivamente in euro 2.145,67 al lordo di accessori e spese sostenute, e dovrà essere corrisposto direttamente in favore della Sig.ra Costantino Teresa avendo il predetto professionista rinunciato alla disposta distrazione delle spese giusta nota prot. n. 3985 del 22 giugno 2018.

**Di precisare**, altresì, che la somma di cui sopra, da corrispondersi entro il 10 novembre 2018, verrà pagata dall'Ente a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della predetta Signora Costantino Teresa nei confronti del Comune di Curinga in relazione alla causa civile intentata contro il Comune di Curinga definita con la sentenza in premessa citata.

**Di dare atto** che, in caso di mancato e/o ritardo e/o inesattezza del pagamento nel predetto termine l'Amministrazione comunale perderà, *ipso iure*, il beneficio della transazione e pertanto la Sig.ra Costantino Teresa potrà rivendicare l'intera somma o quella rimanente, oltre gli interessi (maturati e maturandi) con le modalità di legge che riterrà opportuno.

**Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali gli adempimenti consequenziali necessari per l'impegno e la liquidazione delle somme come sopra indicate, ammontanti complessivamente ad € 6.645,67, nel rispetto del termine sopra indicato.

**Di dare atto** che la predetta spesa trova copertura sul titolo 1, missione 1, programma 2, cap 550/1 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, epigrafato "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*".

**Di stabilire** che la presente deliberazione verrà sottoscritta dall'Avv. Antonio Procopio per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e che, in esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

**Di disporre**, conseguentemente, la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Antonio Procopio, meglio generalizzato in premessa.

**Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

**COMUNE DI CURINGA**  
**Provincia di Catanzaro**

Proposta di deliberazione per:

**Giunta Comunale Del n.58 del 23/10/2018**

Consiglio Comunale

**OGGETTO :** *Approvazione transazione stragiudiziale per pagamento sentenza relativa al procedimento civile iscritto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme al n.2194 R.G. anno 2016 e promosso dalla Sig.ra Costantino Teresa contro il Comune di Curinga .*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000**  
**così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to D. ssa Mariagrazia Crapella*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Dott. Umberto Ianchello*

# Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott. Vincenzo Serrao

► Il Segretario Comunale


F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

---

## PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 6792 .

Data 25/10/2018



► Il Responsabile

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

---

## ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 25/10/2018



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

---

E' copia conforme originale

CURINGA, 25/10/2018

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Mariagrazia Crapella  
**D.ssa Mariagrazia Crapella**